



AVVOCATO ELIO ERRICHELLO

TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZ. 7a FALLIMENTARE
Giudice Delegato Dr. PUGLIESE
Proc. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nrg 4/2023 e 5/2023
Denominazione COPPOLA - MARSICANO

STATO PASSIVO EX ART. 273 CCII

Il sottoscritto Avv. Elio **ERRICHELLO**, CF. RRCLEI90P08F839T, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via T. Tasso n. 169, e che chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 08118852027 o all'indirizzo di PEC elio.errichiello@pec.it;

nominato Liquidatore con sentenza n. 27/2023 pubblicata in data 24/02/2023;

Visto che secondo la sentenza 27/2023, il Tribunale "*assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine giorni CINQUANTA entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.*";

Visto che la notifica ai creditori è avvenuta in data 28/02/2023 e il termine per le domande è scaduto in data 19/4/2023;

Visto l'art. 273 CCII, essendo spirato il termine entro il quale i creditori avrebbero dovuto far pervenire il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo da valutare, secondo le modalità indicate espressamente in base a quanto stabilito dall'art. 270 CCII, lo scrivente ha proceduto alla redazione del progetto di stato passivo relativo ai debiti di cui alla procedura di liquidazione controllata in oggetto;

Visto che in data 4/7/2023 il Liquidatore provvedeva a notificare ai creditori il progetto di stato passivo, che veniva depositato altresì in cancelleria unitamente alle ricevute di notifica;

Visto l'art. 273 CCII, essendo spirato il termine di 15 giorni entro i quali potevano pervenire eventuali osservazioni, e non essendo pervenute osservazioni dai creditori, ai sensi dell'art. 273 co. 3 CCII si procede al deposito dello stato passivo, chiedendone l'inserimento nel sito del Tribunale.



in Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. € 9.452,00
 in Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) € 221,91
 in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. € 4.625,25
 in Privilegio Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c. € 994,67
 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. € 8.627,79
 in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € 907,41
 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € 127,31
 Totale privilegiato € 24.956,34
 Totale chirografario € 14.287,55
 Totale generale € 39.243,89

Allegati: come da documenti indicati nel ricorso.

Proposta del liquidatore: si propone l'ammissione secondo le somme e i gradi di privilegio indicati dall'Agenzia.

Osservazioni: la documentazione prodotta è coerente con la richiesta. Il credito è stato diviso sia per la posizione personale di ciascun debitore sia in base ai gradi di privilegio. Si precisa che i crediti in ipoteca hanno comunque un grado inferiore rispetto a quelli di Banca BNL.

Domanda n°2 – avv. Paola Capozzi – Commissario giudiziale

Pervenuta: a mezzo PEC in data 13/3/2023

Richiesta di ammissione: L'istante, già nominata come Commissario nella precedente procedura di concordato minore, chiede di essere ammessa allo stato passivo della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei sigg.ri Marsicano Maria e Coppola Vincenzo, in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della ditta individuale Euroricambi di Coppola Vincenzo per la somma di € 2.536,65, oltre accessori come per legge, con il grado di prededuzione privilegiata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2755, 2770 e 2777 c.c..

Allegati: come da documenti indicati in ricorso.

Proposta del liquidatore: si propone l'ammissione in prededuzione della somma complessiva di € 2.536,65

Osservazioni: La documentazione prodotta risulta coerente con la richiesta, il credito vantato ricade in solido sui debitori e l'importo risulta altresì dal decreto di delega del Giudice delegato. In particolare, si ritiene per mero refuso, il Commissario indica la somma di € 2.536,65 "oltre accessori come per legge", sebbene nel decreto di liquidazione il Giudice abbia liquidato "in favore dell'avv. Paola Capozzi la somma indicata nella proposta concordataria dimidiata e quindi nella misura di euro 2536,65" partendo dalla somma indicata nella proposta integrativa di Piano, dove era stato indicato il "compenso spettante all'avvocato Paola Capozzi quale commissario giudiziale per



fase di liquidazione controllata. Si precisa altresì che il credito è stato diviso nell'elenco dei creditori depositato dopo l'apertura della liquidazione ai sensi dell'art. 66, co. 5, CCII e risulta pari a € 4556,50 in capo a Coppola Vincenzo e € 43,50 in capo a Marsicano Maria.

Domanda n°6 – Regione Campania

Pervenuta: a mezzo PEC in data 10/5/2023

Richiesta di ammissione: La Regione chiede di essere ammessa per somme relative a tasse automobilistiche non riscosse, pari a euro 5755,93 nei confronti del sig. Coppola e € 2854,74 nei confronti della sig.ra Marsicano, somme assistite da privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c.

Allegati: come da documenti indicati nel ricorso

Proposta del liquidatore: la domanda viene ammessa, ma il credito non è interamente assistito da privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c.

Il privilegio viene riconosciuto per le somme dovute per la tassa automobilistica, interessi e in via prudenziale anche per le sanzioni, mentre le spese di notifica vanno in chirografo.

In particolare, per Coppola l'Ente indica di essere creditrice di 4008.50 euro per tassa automobilistica; 949,76 euro per sanzione e 488,67 per interessi, quindi per € 5438.93 ammessi in privilegio, oltre a 309 euro per spese di notifica ammessi in chirografo.

Invece per Marsicano l'Ente indica di essere creditrice di 2348,15 euro per tassa automobilistica; 355,43 euro per sanzione e 133,16 per interessi, quindi per € 2836,74 ammessi in privilegio, oltre a 18 euro per spese di notifica ammessi in chirografo.

Osservazioni: Visto che secondo la sentenza 27/2023, il Tribunale "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine giorni CINQUANTA entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I."; la domanda presentata oltre il termine sarebbe inammissibile.

Ciò nonostante, la Regione non era destinataria dell'avviso ai creditori inviato in data 28/2/2023, non avendo prima d'ora avanzato pretese creditorie verso i debitori. Si precisa che la Regione Campania non era stata inserita nell'elenco dei creditori depositato dopo l'apertura della liquidazione perché non ha mai dato riscontro alle richieste di precisazione del credito inoltrate dal sottoscritto, che in qualità di Gestore nella procedura di concordato minore le scriveva sin dal 1/2/2022, senza ricevere riscontro.

A seguito di richiesta di chiarimenti del Liquidatore, la Regione ha dato riscontro in data 3/7/2023 precisando che "Per nessuno degli importi pretesi (decorrenti dal 2012 al 2023) vi è formazione di ruolo", ciò al fine di chiarire se potesse esservi duplicazione di importi rispetto a quelli già richiesti da ADER.



Si ritiene che la sanzione di inammissibilità riguardi i creditori destinatari dell'avviso ai sensi dell'art. 270 CCII, per cui si propone di ammettere il credito nei termini indicati.

DOMANDE NON PRESENTATE

Non risultano pervenute le domande di ammissione di alcuni creditori indicati nell'elenco dei creditori depositato, ossia:

- Agenzia delle Entrate, che presentava crediti nei confronti del sig. Coppola per somme non ancora iscritte a ruolo, essendo pervenuta domanda di ammissione solo da Agenzia delle Entrate riscossione;
- Comune di Napoli, che vantava un credito chirografario di 181 € verso la sig.ra Marsicano e di € 2174,50 verso il sig. Coppola quali crediti in chirografo, oltre a crediti privilegiati pari a € 9636 (per la quota non iscritta a ruolo) verso il sig. Coppola relativi alla TARI;
- Camera di Commercio Napoli che risultava vantare un credito di 275,60 € nei confronti del sig. Coppola;
- il Ministero della Giustizia che vantava un credito di 125 € verso entrambi i debitori in solido per contributo unificato e marca forfettaria per apertura procedimento di liquidazione a debito.

Proposta del liquidatore: allo stato, non essendovi ricorso da parte dei creditori per la domanda di insinuazione al passivo, non è possibile ammettere nessuno dei crediti sopra indicati.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Per i debiti di COPPOLA VINCENZO:

| Elenco Creditori | Importo ammesso | Grado |
|---|---|--|
| OCC "Diritti del debitore" – compenso per concordato minore | € 4556,50 (diviso ex art. 66, co. 5, CCIII) | Prededuzione |
| Agenzia delle Entrate Riscossione | € 68.886,05 | Privilegio mobiliare: in Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. € 30.623,30 in Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) € 1.707,22 in Privilegio Grado 18 artt. 2752 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. € 4.813,42 in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. € 698,79 in Privilegio Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c. € 5.945,02 |



